

Qui l'onorevole Torrigiani, col consenso della Commissione propone in coerenza a quello che è stato deliberato per l'articolo 11, che si dica: *in valori indicati all'articolo 17.*

« Entro il periodo dei dieci giorni anzidetti, la Commissione dovrà esaminare ed approvare, ove ne sia il caso, l'atto di aggiudicazione.

« Entro otto giorni dalla presentazione dell'attestato della tesoreria, comprovante l'effettuato versamento, il prefetto rilascerà all'acquirente un estratto del processo verbale di aggiudicazione relativo al lotto acquistato, da esservi almeno sommariamente descritto; farà a piede dello estratto menzione dell'approvazione data dalla Commissione, e lo munirà di una sua ordinanza esecutiva.

« Questo estratto, firmato dal prefetto, munito del sigillo della prefettura, avrà forza di titolo autentico ed esecutivo della compra-vendita, in virtù del quale si procederà alla presa di possesso, alla voltura catastale ed alla trascrizione.

« Se saranno trascorsi trenta giorni senza che l'aggiudicatario abbia adempiuto a quanto è prescritto nel presente articolo, si procederà a nuovi incanti del fondo, a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale perderà l'eseguito deposito e sarà inoltre tenuto al risarcimento dei danni. »

Gli onorevoli Fonseca ed Avitabile avevano proposti degli emendamenti a quest'articolo 13: io li prego a dichiarare se, dopo la modificazione fatta dall'onorevole Torrigiani ed accettata dalla Commissione, insistano od abbandonino le loro proposte.

**FONSECA.** Io ho proposta un'aggiunta all'articolo 13 della presente legge onde assicurare ai concorrenti all'acquisto dei beni ecclesiastici la consegna di detti beni entro un termine determinato non maggiore di 40 giorni. Io credo fermamente che, senza quest'assicurazione, moltissimi, anche volenterosi di acquistare i detti beni ecclesiastici, si asterranno dal concorrere per tema che non avvenga loro ciò che è avvenuto a moltissimi compratori di beni demaniali i quali, dopo aver pagata la prima rata, dopo aver adempite tutte le formalità volute dalla legge, dopo aver pagate tutte le spese, hanno dovuto attendere un anno ed anche diciotto mesi per avere il fondo comperato. Epperò io prego la Commissione a voler determinare il tempo in cui siano fatte le consegne.

Io non tengo al termine di quaranta giorni, ma tengo a che un termine sia fissato. In tutte le cose industriali e commerciali è necessario che le scadenze sieno determinate; quando non lo sieno, non esiste cosa industriale, nè commerciale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fonseca propone all'articolo 13 quest'aggiunta:

« La presa di possesso degli immobili venduti, la consegna delle stime vive e morte sarà fatta ai compratori da un delegato della Commissione provinciale,

non più tardi di giorni quaranta, da decorrere dal dì che gli acquirenti abbiano fatto in conto del prezzo il primo versamento voluto dalla presente legge. »

**FERRARIS, relatore.** L'onorevole Fonseca probabilmente ha fatto questa proposta per assicurare la più celere esecuzione della presa di possesso; ma egli ponendo il termine di 40 giorni ha fatto meno di quello che trovasi nella proposta della Commissione: appena l'acquirente abbia fatto il versamento del prezzo ha diritto di farsi spedire un estratto dell'atto di vendita in quella forma speciale ed eccezionale che abbiamo tanto studiata a questo scopo; e con questo documento egli è in diritto di entrare in possesso; alla presentazione di esso l'agente demaniale non può recusargli l'esercizio del suo diritto a termini della nostra legge, ed egli è libero di usarne, senza che occorra alcun'altra tradizione, nè reale, nè effettiva, nè simbolica.

Se tale è lo scopo del proponente, noi lo abbiamo già prevenuto, poichè non lasciamo decorrere un solo giorno fra l'epoca in cui egli abbia eseguiti i suoi obblighi e quello della presa di possesso; purchè paghi, egli è in ragione di farsi spedire l'estratto e di prendere subito possesso.

Anzi noi abbiamo spinto persino la diligenza a prescrivere il termine di giorni dieci, perchè la Commissione debba pronunciarsi intorno all'approvazione della vendita: abbiamo accumulato insieme tutte le cautele e le misure che potevano condurre allo acceleramento delle operazioni di vendita, e quindi alla più celere presa di possesso.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.** Vorrei pregare la Commissione di darmi una spiegazione sul primo comma di questo articolo per vedere se non sarebbe il caso di fare un'aggiunta.

Entro il periodo dei giorni 10 la Commissione dovrà esaminare ed approvare, ove ne sia il caso, l'atto di approvazione. Se per avventura la Commissione entro questi 10 giorni non compiesse l'atto di approvazione, quale ne sarà la conseguenza?

**FERRARIS, relatore.** S'intende approvata!

*Una voce.* L'atto sarà approvato.

**RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.** Ma allora bisogna spiegarlo.

**FERRARIS, relatore.** Scusi, al fatto nessuno può essere costretto; se la Commissione provinciale manca al debito suo, se non approva l'atto entro i 10 giorni, nessuno potrà costringerla a fare quello che da lei dipende.

**RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.** Io non mi oppongo a quest'idea della Commissione, ma credo che debba essere più chiaramente spiegata.